

COVID-19 E PROFESSIONE

L'aggiornamento sulla normativa di interesse e informazioni pratiche a cura di



GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

- [Qui il Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali del Garante](#) all'utilizzo dell'App Immuni.
- [Qui l'Ordinanza della regione Lombardia](#) che integra le misure adottate sulle riapertura delle attività economiche
- [Qui l'Ordinanza della regione Veneto](#) sulle disposizioni in vigore sul territorio regionale dal 1° al 14 giugno
- [Qui l'Ordinanza della regione Emilia Romagna](#) in tema di riaperture centri termali e centri benessere, attività di trasporto pubblico funiviario, essazione del divieto di bruciare materiale vegetale di risulta dei lavori forestali o agricoli
- [Qui l'Ordinanza della regione Abruzzo](#) in materia di esercizio delle attività ricreative di balneazione
- [Qui l'Ordinanza della regione Marche](#) sulla riapertura dei centri sociali e circoli ricreativi e culturali
- [Qui l'Ordinanza della regione Toscana](#) relativa a centri estivi e spiagge libere
- [Qui l'Ordinanza della regione Umbria](#) sul riavvio delle attività sospese
- [Qui l'Ordinanza della regione Campania](#) in materia di TPL, collegamenti con le isole del golfo, ingressi e rientri da fuori regione

LA GIORNATA POLITICA

È possibile scaricare gratuitamente sugli store Android e Apple l'app Immuni. Si tratta di un innovativo supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal governo per limitare la diffusione del virus Covid-19. E' stato sviluppato nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. [Qui per maggiori info](#)

Da oggi è consentito lo spostamento tra le regioni senza autocertificazione. Sono altresì consentiti i viaggi da e verso alcuni Paesi esteri, senza obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni. Resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ciò in ragione del [decreto legge 16 maggio 2020, n. 33](#)

